



**ECC. MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**RICORSO IN APPELLO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
DELL'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA
EX ARTT. 98, 100 E SS. COD. PROC. AMM.**

IN DIFESA E IN RAPPRESENTANZA DI

Carmelo Calà (C.F. CLACML81H27C351O), nato a Catania il 27/06/1981 e res.te in Via L. Rossi n.16, Catanzaro; **Francesca Ursino** (C.F. RSNFNC80C45C352D), nata a Catanzaro il 05/03/1980 e res.te in Via Laganusa n.16, Roccelletta di Borgia (CZ); **Paola Branca** (C.F. BRNPLA88M59B774F) nato a Cariati (CS) il 19/08/1988 e res.te in Via Togliatti n.3, Crucoli (KR); **Raffaele Gregorace** (C.F. GRGRFL75D11C352H), nato a Catanzaro il 11/04/1975 e res.te in Via Comm. Doria n.36, San Vito Jonio (CZ); **Teresa Brescia** (C.F. BRSTRS79M64C352W), nata a Catanzaro il 24/08/1979 e res.te in Contra Guglia 24 B, Catanzaro (CZ); **Sofia Stranieri** (C.F. STRSFO92T58C352I), nata a Catanzaro il 18/12/1992 e res.te in Via G. Marconi n. 54, Girifalco (CZ); **Tiziana Avenoso** (C.F. VNSTZN70D61C747E), nata a Cittanova (RC) il 21/04/1970 e res.te in Traversa P. Borsellino n. 19, Borgia; **Angelina De Siena** (C.F. DSNLNLN76P60D122O), nata a Catanzaro il 20/09/1976 e res.te in Via Caduti 16 marzo 1978 n. 57, Catanzaro; **Anna Gaetano** (C.F. GTNNNA68R50F888T), nata a Nicastro il 10/10/1968 e res.te in Via Montebello n. 12, Lamezia Terme; **Maria Cardamone** (C.F. CRDMRA60A57I704R), nata a Semingiano il 17/01/1960 e res.te in Via G. Tinello n. 1, Settingiano; **Mariateresa Torcasio** (C.F. TRCMTR75B49M208G), nata a Lamezia Terme il 9/02/1975 e res.te in Via Mons. E. Giambro n. 13, Lamezia Terme; **Oreste Giordano** (C.F. GRDRST86E24D086D), nato a Cosenza il 24/05/1986 e res.te in Via S. Maria Stozza snc, Laurignano (CS); **Annarita Parisi** (C.F. PRSNRT79L54C352F), nata a

Catanzaro il 14/07/1979 e res.te in Via Aquileia n. 18, Catanzaro; **Antonietta Tolomeo** (C.F. TLMNNT76R60C352W) nata a Catanzaro il 20/10/1976 e res.te in Via Eraclea n. 10, Catanzaro; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Parenti (C.F. PRNLGU61D17H501R), giuste procure in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Viale delle Milizie n. 114, 00192 – Roma, fax 06.3728993, PEC: luigiparenti@ordineavvocatiroma.org;

- *ricorrente* -

CONTRO: AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE CIACCIO” DI CATANZARO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Part. IVA 01991520790, con sede legale in Catanzaro alla Via Vinicio Cortese 25.

- *resistente* -

NEI CONFRONTI DI

- **Domenico Mancuso**, (C.F. MNCDNC85L01C352E), nato a Catanzaro il 1/07/1985 e residente in Via Carmela Borelli, 6° traversa, 88054 Sersale (CZ);

- **Romeo Antonietta**, (C.F. NTNRM089T20C352Q), nato a Catanzaro il 20/12/1989 e residente in Via Siracusa n 1, 88051 Cropani Superiore (CZ);

- **Mazza Claudia Giulia**, (C.F. MZZCDG90T47C352A), nata a Catanzaro il 7/12/1990 e residente in Scesa Cavour n 6, 88051 Cropani Superiore (CZ);

- *controinteressati* -

PER LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ

della *sentenza* del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Seconda, n. 1208/2019, resa nel giudizio R.G. n. 503/2019, pubblicata in data 12 giugno 2019, notificata il 14 giugno 2019 (all. 1), con la quale è stato dichiarato il ricorso infondato “*considerato che possa prescindere dal vaglio delle eccezioni processuali, stante l'infondatezza della domanda caducatoria, in quanto:*

- *l'inserimento della scheda contenente i dati anagrafici del candidato in una distinta busta piccola posta all'interno di una busta grande, ove sono stati collocati i fogli*

Studio Legale Parenti
Viale delle Milizie n. 114, 00192 - Roma
Tel: 06.3720108 - Fax: 06.3728993
E-mail: studioparenti@tin.it - PEC: luigiparenti@ordineavvocatiroma.org
www.studiolegaleparenti.com

delle risposte delle prove concorsuali, è adempimento idoneo a garantire l'anonimato del concorrente;

- in fase di correzione delle prove scritte e delle prove pratiche non era prescritta dalla lex specialis la presenza di una rappresentanza di concorrenti;

- la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in costanza delle prove è espressione di potestà discrezionalità, come tale non suscettibile di vaglio giurisdizionale, se non a fronte di evidente illogicità o manifesta irragionevolezza, non ravvisabili tuttavia nella fattispecie (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864);

- i verbali della procedura concorsuale forniscono una puntuale e dettagliata descrizione delle operazioni eseguite dalla Commissione esaminatrice e non evidenziano alterazioni o illegittimità nello svolgimento della selezione pubblica;

- la deduzione secondo la quale alcuni ricorrenti avrebbero ottenuto il punteggio di 21/30, sufficiente per l'ammissione alla prova orale, è del tutto generica, poiché non è dato evincere chi tra i medesimi ricorrenti abbia conseguito tale punteggio, né, ancora, l'assunto risulta supportato da un riscontro documentale chiaro;

- in ogni caso, il richiamo al precedente di questo T.A.R., sentenza n. 1872/2018, non è applicabile alla vicenda in esame, poiché nella fattispecie oggetto di quella decisione l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio ha esercitato un potere ampiamente discrezionale, ravvisando la necessità di adottare un provvedimento di annullamento in autotutela delle preselezioni, al fine di introdurre un supplemento di cautela, teso a garantire il regolare svolgimento della procedura concorsuale, provvedimento vagliato come legittimo dall'organo giudicante, anche in ragione di chiare e univoche emergenze fotografiche e documentali acquisite agli atti del giudizio;

Ritenuto pertanto che:

- la manifesta infondatezza delle doglianze comporta il rigetto della domanda di annullamento;

- in via consequenziale è disposta la reiezione della richiesta di risarcimento del danno, non sussistendo l'indefettibile presupposto dell'attività provvedimentale illegittima della P.A., quale coelemento necessario ai fini dell'imputazione al soggetto pubblico di un contegno illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.;

- ferma la legittimità delle avverse statuizioni, va pronunciata la declaratoria di inammissibilità della domanda tesa a conseguire l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria e la loro nomina a vincitori, poiché incidente nel merito amministrativo;
- va altresì pronunciata la declaratoria di inammissibilità della domanda finalizzata all'annullamento dei contratti di assunzione medio tempore stipulati dall'intimata P.A., poiché sottratta alla potestas iudicandi del G.A. ”.

FATTO

Con ricorso iscritto presso il T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Seconda, al n. R.G. n. 503/2019 (**all. 2**), gli odierni appellanti, insistevano per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- a) della graduatoria dei candidati ammessi/non ammessi alla successiva prova orale previo accertamento, per i candidati ammessi, dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda, pubblicata in data 7 febbraio 2019, nella parte in cui non collocava i ricorrenti tra gli ammessi alla successiva prova orale (**all. 3**);
- b) della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno, di 18 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D, livello iniziale, ruolo sanitario, indetto dall'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, pubblicata in data 1° marzo 2019 (**all. 4**), con conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti i contratti che dovessero essere medio tempore stipulati tra l'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro e di coloro che risultano nella graduatoria dei “vincitori” del concorso nonché di tutti gli scorrimenti eventuali e non conosciuti della graduatoria di merito;
- c) del bando di concorso pubblico Burc n. 4 del 9 gennaio 2018 (**all. 5**), di tutte le delibere del Direttore Generale ed in particolare di quelle nn. 194/2019 (**all. 6**) di scorrimento della graduatoria, delibere nn. 16/2019 (**all. 7**), n. 42/2019 (**all. 8**), della Deliberazione aziendale n. 336 del 15 dicembre 2017 (**all. 9**), Deliberazione Aziendale n. 304/2017 del 22/11/2017 (**all. 10**), deliberazione n. 47/2019 del 22/01/2019 (**all. 11**), deliberazione Aziendale n. 313/2018 del 23/07/2018 (**all. 12**), deliberazione Aziendale n. 337/2018 del 7/08/2018 (**all. 13**), delle Delibere n.312 e 313 del 23/7/2018 (**all. 14**), tutte solo nella parte in cui sono lesive del diritto dei ricorrenti;

d) dei verbali della Commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e, in particolare, di quello n. 17 nella parte in cui viene dato atto dell'approvazione della graduatoria definitiva del concorso (**all. 15**);

e) di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, ancorché interno, sconosciuto e non noto, se ed in quanto lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti.

Veniva altresì richiesta la condanna, anche in via cautelare, dell'Amministrazione resistente, previa dichiarazione di idoneità dei ricorrenti, all'adozione di ogni provvedimento necessario a consentire agli stessi di sostenere la successiva prova orale con conseguente risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell'illegittima esclusione, ovvero per equivalente, mediante riparazione pecuniaria da liquidarsi anche in via equitativa, ovvero in subordine mediante la rinnovazione del concorso.

Gli odierni appellanti rilevavano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sulla base dell'allegazione di circostanze in fatto ed in diritto che dimostravano, ed ancora dimostrano, la fondatezza delle proprie pretese.

Con ordinanza n. 144/2019 (**all. 16**) il TAR per la Calabria autorizzava l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito e fissava, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio dell'11 giugno 2019.

Notifica per pubblici proclami che, richiesta dagli odierni ricorrenti il 24.04.2019 in adempimento della suddetta ordinanza, risulta essere stata effettuata attraverso la pubblicazione sul sito dell'A.O.P.C. in data 8.05.2019.

Con Deliberazione aziendale n. 336 del 15 dicembre 2017, veniva indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno, di 18 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D, livello iniziale, ruolo sanitario dall'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro.

Il relativo bando di concorso veniva pubblicato, nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria parte II, n. 4 del 9/01/2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 19 del 06/03/2018.

Il bando stabiliva che le domande di partecipazione al Concorso dovevano essere prodotte tramite procedura telematica entro il 5 aprile 2018: risultavano pervenute ben 4872 domande di partecipazione.

Con Deliberazione Aziendale n. 304/2017 del 22.11.2017 la A.O.P.C. provvedeva all'acquisto dalla società *C&S Consulenza e Selezione S.r.l.* della fornitura del servizio per la gestione informatizzata delle procedure concorsuali, compresa la gestione telematica della presentazione delle domande di partecipazione, e successivamente, con deliberazione n. 47/2019 del 22/01/2019, si procedeva all'affidamento dell'assistenza alla Commissione del Concorso in oggetto ai fini dell'espletamento della prova scritta e della prova pratica-orale.

Nei giorni del 2 e 3 luglio 2018, si svolgevano le prove preselettive previste per il concorso in oggetto.

Già a seguito delle mere preselezioni del concorso emergevano evidenti irregolarità nelle procedure concorsuali, tali da costringere i concorrenti a depositare atto di denuncia querela e tali da costringere l'Amministrazione ad annullare le prove svolte. Quello che i concorrenti lamentavano, già per la prova preselettiva del luglio 2018, era la palese violazione dell'anonimato. Infatti, nonostante la ben chiara *ratio* del succitato test preselettivo, lo svolgimento della prova, nelle due giornate prefissate, avveniva nell'assoluta illegalità con irregolarità che sono saltate agli onori della cronaca e sono state persino oggetto di pronunce giurisprudenziali da parte del TAR Calabria, sentenza n. 1872/2018 del 5 novembre 2018.

Conseguentemente, dapprima veniva sospeso il procedimento concorsuale con deliberazione Aziendale n. 313/2018 del 23/07/2018 e, successivamente, con deliberazione Aziendale n. 337/2018 del 7/08/2018 si provvedeva addirittura all'annullamento della procedura preselettiva del concorso pubblico, fermi restando i componenti della Commissione esaminatrice nella medesima composizione.

In particolare, con la deliberazione n. 337/2018 si dava atto che *“dopo lo svolgimento delle prove preselettive scritte sono apparse sulla stampa locale reiterate notizie, sufficientemente circostanziate, relative a presunte irregolarità nello svolgimento delle procedure preselettive in argomento tali da richiedere un necessario approfondimento ed indurre la Direzione Aziendale a sospendere, con Delibere n.312*

e 313 del 23/7/2018, i rispettivi iter procedurali (...)” e che “dalla disamina degli atti inviati dalla Commissione (id est verbali di gara, chiarimenti forniti dalla Commissione e relazione della C&S S.r.l.) risulta che:

1. la correzione degli elaborati è stata eseguita, dalla società affidataria, senza che fosse presente una rappresentanza dei candidati, come invece espressamente previsto dalla disposizione sopra indicata, né dai verbali di gara risulta alcunché relativamente alla correzione degli elaborati, con ciò mancando, in atti, la certificazione, da parte dell'organo aziendale posto a presidio della procedura di gara, in ordine alle operazioni concretamente eseguite;
2. l'elenco anonimo di cui al punto 5 del documento sopra citato (riportante, per ciascun candidato, il codice a barre, la stringa delle risposte, le risposte esatte, quelle errate ed omesse nonché il punteggio grezzo), necessariamente preliminarmente all'abbinamento degli elaborati con le anagrafiche dei candidati, non risulta siglato, come invece espressamente previsto, dagli organi dell'Azienda (responsabile del procedimento e/o Commissione di gara) e da una rappresentanza dei candidati”, evidenziando in conclusione “le irregolarità sopra indicate, contravvenendo a regole poste a presidio dell'anonimato e della trasparenza delle operazioni concorsuali, determinano un vulnus insanabile della procedura preselettiva”.

Pertanto, come sopra anticipato, si procedeva all'annullamento del test preselettivo ma - nonostante già una prima volta fosse stato sanzionato il comportamento tenuto dalla società C&S S.r.l. e nonostante le osservazioni in merito alla violazione dell'anonimato da parte della Commissione per via della mancata correzione degli elaborati alla presenza di una rappresentanza dei candidati - ciò non è bastato e, a quanto pare, la storia si è ripetuta.

Anche nello svolgimento della successiva prova scritta e pratica, infatti, si sono verificate le medesime illegittimità riscontrate nella prova preselettiva, come di seguito brevemente si rappresenta.

Dalle testimonianze raccolte dai concorrenti e da quanto si prova documentalmente (**all. 17**) all'ingresso delle aule adibite per la prova scritta e pratica venivano verificate le generalità dei concorrenti che apponevano la firma della presenza su un registro.

Subito dopo i candidati si dovevano fermare presso un banco in cui un addetto della commissione chiedeva le generalità e consegnava i plichi.

Le dimensioni delle aule messe a disposizione erano tali da non consentire che le singole postazioni potessero essere distanziate, con il risultato che i candidati alla prova d'esame erano disposti uno accanto all'altro. Una tale sistemazione rendeva estremamente difficile, se non impossibile, al personale che doveva garantire il regolare svolgimento del concorso, impedire un eventuale scambio d'informazioni tra i partecipanti.

Inoltre, non venivano predeterminati i criteri e le modalità di valutazione della prova scritta e della prova pratica, eseguite nella medesima giornata, durante la quale si riscontrava una pressoché totale assenza di sorveglianza: 1 membro di sorveglianza e 3 membri della commissione per turno. Pertanto, molti concorrenti, potevano, soprattutto in ragione della disposizione delle postazioni, copiare, consultarsi con i vicini e farsi aiutare, persino dagli addetti alla vigilanza.

Tutto quanto già successo nella fase preselettiva della prova – annullata in autotutela – laddove, a quanto riportato dalla stampa locale, risultava che addirittura alcuni concorrenti si fossero spinti fino a pagare somme di denaro per un posto di lavoro nell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro, indagine che ha portato persino ad un arresto.

Questa volta, nei pressi dei locali adibiti per le prove veniva anche trovata una griglia di risposte, buttata nei cassonetti della spazzatura, contenente le riconoscibili sigle dei membri della Commissione (**all. 18**).

Oltretutto, ad oltre un mese di distanza dallo svolgimento delle prove scritte e solo dopo 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito, solo parte delle migliaia di candidati che partecipavano al concorso potevano finalmente visionare il testo dei propri elaborati e conoscere il punteggio ottenuto, nonostante l'inoltro di un'istanza di accesso agli atti.

Solo pochi fortunati, risultati poi ammessi alle prove orali, quindi, hanno potuto visionare i test in fase di colloquio, mentre ancora oggi molti esclusi non hanno potuto consultare gli elaborati né conoscere il punteggio conseguito o gli errori commessi.

In merito a tali accadimenti delle prove scritte e pratiche pende nuovamente un'indagine conseguente alla denuncia querela depositata da alcuni candidati, benché le procedure concorsuali fossero già in precedenza finite nel mirino della magistratura. Ciò che è stato denunciato, e che è oggetto del presente ricorso, è l'irregolare svolgimento delle prove, la mancata applicazione delle norme che prevedono la partecipazione da parte di un gruppo di candidati alle operazioni di chiusura e verifica delle buste contenenti gli elaborati e la mancata verbalizzazione di tale importantissima fase procedurale. Non secondaria, la circostanza che riguarda la mancata correzione dei test tramite lettore ottico automatico, al termine delle sessioni di prove, sistema che avrebbe consentito una verifica immediata e nello stesso contesto d'esame.

Alcuni partecipanti contestano la correttezza della mancata ammissione sulla base del punteggio conseguito. Infatti, nel bando di concorso era stata fissata la soglia di **21/30** per ottenere l'idoneità alla prova orale e, incredibilmente però, alcuni candidati - che totalizzavano il punteggio minimo prestabilito di 21/30 - si trovavano ugualmente ed inspiegabilmente tra i "non ammessi" (**all. 19**).

Inoltre, nella seconda sessione delle prove, sull'intestazione della scheda anagrafica, addirittura vi era l'errata dicitura "Concorso per n. 30 Operatori Socio Sanitari" e non per "Infermieri".

Non solo, i quesiti posti per il superamento della prova scritta non erano pertinenti al profilo professionale oggetto di concorso ma, al contrario, appartenevano all'area prettamente medica (**all. 20**). Nei quesiti del concorso in oggetto si riscontra la composizione di un alto numero di domande imperfette, in alcuni casi anche errate e/o fuori programma. Tale erronea formulazione causava ai candidati un notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile tra più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito. Al contrario, come previsto nel bando di concorso, la prova scritta avrebbe dovuto avere per oggetto i contenuti ed i metodi specifici della professione infermieristica in tutte le aree di possibile intervento (infermieristica di base, teorica e clinica) e poteva consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla. Si ricorda che, in casi analoghi, laddove sono stati riscontrati quesiti non idonei al tipo di concorso, il Ministero ha quanto meno

deciso di non considerare valide, per tutti i partecipanti, tali domande, il che ha portato, in sede di ricorso, questo Ill.mo Consiglio di Stato a pronunciarsi a favore di tale comportamento: *“nella fattispecie, non vi è stata, infatti, una modifica dei criteri di selezione ma, nel rispetto dei criteri di selezione dettati dal bando di concorso, è stata disposto, per motivi del tutto eccezionali, che alcune delle risposte alle domande oggetto dei test non fossero considerate e quindi fossero neutralizzate per tutti, tenuto conto della loro accertata estraneità alle materie oggetto di esame determinata dall’errore nella assegnazione dei test dei quali si è già detto. [...] La scelta di neutralizzazione delle domande ritenute non pertinenti, operata dal MIUR, risulta peraltro operata nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ed è anche priva di evidenti vizi logici. Infatti, la soluzione individuata, resa possibile della pertinenza della gran parte delle domande dei due test alle rispettive aree concorsuali, ha consentito la conservazione degli atti della selezione già svolta nonostante il clamoroso errore compiuto dal -OMISSIS- nello scambio dei test. Sarebbe stata altrimenti necessaria la ripetizione della prova, con costi altissimi, considerato anche il numero dei partecipanti alla procedura, per l’Amministrazione, che avrebbe dovuto organizzare una nuova prova nei necessari tempi tecnici, con tutte le relative spese a carattere organizzativo e per la sorveglianza, e avrebbe determinato anche il sicuro slittamento dell’inizio dell’anno accademico, con conseguente grave nocimento per l’interesse pubblico”* (Cons. di Stato, sez. VI, Sent. 4357/2017). Pertanto, non avendo la A.O.P.C. assunto alcun comportamento di fronte all’evidente illogicità dei quesiti sottoposti ai candidati, dovuta anche allo scambio delle prove per gli infermieri con quelle degli operatori sanitari, non vi è altra scelta se non quella di annullare il concorso in oggetto.

L’assenza di trasparenza e l’irregolarità delle procedure concorsuali appaiono chiare anche dal fatto che, nella prova svoltasi in data 28 gennaio al turno delle ore 8:30, una candidata (di cui si conoscono le generalità, che potranno essere fornite qualora il Consiglio di Stato lo dovesse ritenere necessario) che aveva erroneamente inserito nella busta con la sua scheda anagrafica un altro documento, insieme ai membri della sottocommissione presenti, apriva tutte le buste consegnate fino a quando un candidato aveva preteso che il tutto venisse scritto a verbale, ma nulla di ciò risulta nei verbali

della commissione. Lo stesso accadeva il giorno 29 gennaio 2019 al turno pomeridiano, aula Ferrante. Addirittura ad una candidata veniva fornita una griglia senza *barcode*.

Oltretutto, nei verbali si legge che all'inizio di ogni prova, oltre alla busta sorteggiata, si procedeva all'apertura di n. 3 buste, ma nella realtà dei fatti, in ogni seduta, avveniva l'apertura della sola busta indicata dal candidato che aveva provveduto al sorteggio.

Ancora più assurdo è che, anche da quanto si legge nei verbali della Commissione, la scheda anagrafica veniva inserita all'interno della medesima busta prevista per il confezionamento delle risposte fornite dal candidato (**all. 21**).

Si noti che, a pochi giorni di distanza dal concorso in parola, si svolgeva a Foggia un concorso analogo per l'assunzione delle figure professionali di OSS (Operatori Socio Sanitari) con la stessa ditta ma questa volta, sorprendentemente, i risultati dei test li venivano diffusi in giornata e i compiti corretti in streaming, con massima trasparenza e visibilità per tutti gli interessati.

Al termine delle prove, tutti i candidati venivano subito informati sul punteggio conseguito e la correzione degli elaborati avveniva attraverso il correttore automatico nella sede d'esame. Si ribadisce che la società incaricata di gestire le selezioni agli ospedali riuniti di Foggia era la medesima che per ben 2 volte ha organizzato le prove per il "Pugliese Ciaccio".

La trasparenza, insomma, veniva violata nuovamente e, forse proprio per questo, persino nella graduatoria finale di merito veniva omessa la pubblicazione dei punteggi inerente ad ogni singola fase del concorso.

Tutto questo porta quantomeno a dubitare della volontarietà del comportamento contrario ai canoni della trasparenza nel caso del "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro, visto che a Foggia, qualche giorno dopo, la medesima società agiva in tutt'altro modo. Quello che è evidente è l'inesorabile violazione dell'anonimato nonché la costanza negli errori commessi:

- la mancata verbalizzazione dei reclami effettuati dai concorsisti;
- la mancata verbalizzazione della fase di correzione delle prove;
- il mancato coinvolgimento dei candidati nella succitata fase di correzione delle prove, nonostante le esplicite richieste in tal senso;

- la mancata trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle prove stesse;
- la stessa Commissione preposta alla correzione ed alla vigilanza (nonostante i precedenti scandali che portavano all'annullamento della prova preselettiva);
- la stessa società preposta alla correzione degli elaborati, la C&S S.r.l., alla quale, peraltro, con verbale n. 47/2019 veniva anche affidato il compito di coadiuvare la Commissione per la prova scritta e la prova pratica.

Questa volta, però, veniva verbalizzato almeno che il modulo dell'anagrafica veniva inserito nella busta delle risposte esatte (SIC!).

È doveroso ricordare che, come da Delibera n. 337/2018, la stessa Commissione, al fine di assicurare la trasparenza della procedura a tutela dell'anonimato e della par condicio tra i concorrenti, descriveva dettagliatamente le attività che la società affidataria del servizio era obbligata a svolgere, come segue *“Correzione automatica con lettura ottica degli elaborati che sarà eseguita immediatamente al termine di ciascuna selezione, con la presenza di una rappresentanza di candidati che potranno assistere ed ottenere informazioni sulle attività svolte. L'elaborazione dei dati viene svolta da personale specializzato ed effettuata con sistemi elettronici, completamente automatizzati e idonei con programmi software proprietari utilizzati per l'acquisizione ottica delle schede di risposta, la decrittazione e la correzione automatica con l'abbinamento alle schede anagrafiche in sicurezza e totale anonimato. L'attività svolta è la seguente:*

- *acquisizione ottica e lettura delle schede risposta, elaborazione e produzione di elenco anonimo riportante i dati del codice a barre, stringa risposte, risposte esatte, errate ed omesse ed il punteggio grezzo. **L'elenco anonimo viene fatto siglare sia dal responsabile del procedimento sia dai candidati presenti;***
- *acquisizione ottica e lettura dei cartellini anagrafici con abbinamento al compito mediante lettura automatica dei codici a barre;*
- *produzione e fornitura di graduatorie alfabetiche, di merito in forma cartacea e affissione presso la sede dell'esito”.*

Peccato che la correzione avveniva a distanza di ben 9 giorni dalla prova e che non veniva permesso ad alcun candidato di presenziare alla correzione stessa.

E, anche questa volta quindi, come per la prova preselettiva del luglio 2018, “la correzione degli elaborati è stata eseguita, dalla società affidataria, senza che fosse presente una rappresentanza dei candidati, come invece espressamente previsto dalla disposizione sopra indicata, né dai verbali di gara risulta alcunché relativamente alla correzione degli elaborati, con ciò mancando, in atti, la certificazione, da parte dell’organo aziendale posto a presidio della procedura di gara, in ordine alle operazioni concretamente eseguite”.

Con memoria depositata in vista dell’udienza in Camera di Consiglio, l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha asserito l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza della domanda per i seguenti motivi:

1. mancanza di *“interesse qualificato, diretto e attuale con esclusivo riferimento a tutte le censure che, ove accolte, determinerebbero una rinnovata correzione, se non la ripetizione delle prove scritte”*, da parte degli odierni ricorrenti. Secondo l’A.O.P.C. *“i ricorrenti non ammessi alla prova orale non hanno un interesse giuridicamente tutelato ad impugnare l’atto conclusivo del procedimento concorsuale e dedurre presunti vizi di illegittimità nello svolgimento delle prove, in quanto detto interesse è riconoscibile solo in capo al soggetto che dall’eventuale annullamento dell’atto gravato possa ricavare un vantaggio specifico, concreto e immediato”*.

2. Infondatezza della domanda.

3. La domanda avanzata dai ricorrenti *“è diretta ad ottenere l’inserimento nella graduatoria di coloro che hanno superato la prova orale”*.

4. Illogicità delle richieste fatte dai ricorrenti nelle conclusioni.

5. Esiti di precedenti giudizi inerenti alla procedura selettiva in oggetto che sarebbero stati già rigettati.

6. Rispetto dell’espletamento della prova scritta e orale come risulta dai verbali. Da ultimo la A.O.P.C. ha chiesto il rigetto della domanda cautelare per insussistenza sia del *fumus bonis juris* che del *periculum in mora* e la condanna dei ricorrenti per lite temeraria.

Con memoria depositata telematicamente il 7 giugno 2019 gli odierni appellanti ribattevano alla A.O.P.C. rilevando le seguenti questioni.

Per quanto riguarda il primo punto sollevato da controparte nella memoria di costituzione viene dedotto il difetto di carenza di interesse che, tuttavia, viene scambiato dalla resistente A.O.P.C. con il diverso del difetto di legittimazione al ricorso, il cui difetto si risolve nell'inammissibilità di un ricorso, al momento della sua instaurazione e durante la sua prosecuzione, in assenza di interessi non meritevoli di tutela, ovvero quanto questi ultimi siano illegittimi ovvero le pretese siano emulative (v. Cons. di Stato, Sent. n. 3084/11 – orientamento consolidato).

Tale principio (quello del difetto di legittimazione al ricorso) è declinato nel processo amministrativo, nei giudizi aventi ad oggetto procedure *latu sensu* selettive, come nel caso di specie, nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso contro un provvedimento quando, l'esperimento della **cd. prova di resistenza**, risulti con certezza che il ricorrente non sarebbe comunque risultato a sua volta beneficiario della selezione medesima.

Tale eccezione, non sollevata dalla Resistente, ma che di fatto è da rimettersi al diverso istituto della carenza di legittimazione e non del difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non può trovare applicazione nel caso di specie, posto che, nel caso in esame, alcuni dei ricorrenti presentano un punteggio superiore a quanto previsto dal bando per il superamento della prova scritta (21/30). Inoltre l'interesse al ricorso attiene al vantaggio concreto ed attuale che deriva dall'accoglimento del ricorso.

La giurisprudenza in tal senso ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse al ricorso anche in vista di un **interesse puramente morale**, come lo svolgimento di un concorso pubblico secondo le regole di trasparenza e di efficienza della P.A., o l'interesse al risarcimento del danno. È sempre attuale l'insegnamento di alcune risalenti plenarie secondo cui l'interesse a proporre ricorso giurisprudenziale non si concentra sul risultato solo formale dell'annullamento, come la resistente ha argomentato, ma include fra le sue componenti anche l'affidamento in ordine alle attività che, in esecuzione del giudicato, l'amministrazione è tenuta o *facultata* a svolgere, quali la sottoscrizione dei contratti di lavoro.

L'interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento sussiste quando all'accoglimento del ricorso, il ricorrente consegue un reale ed effettivo vantaggio.

Anche in tal caso, per poter dichiarare il ricorso improcedibile per carenza di interesse, la resistente deve dimostrare che una volta superata la cd. *Prova di resistenza*, i ricorrenti non avrebbero comunque conseguito il vantaggio. In difetto, come nella memoria di costituzione, le argomentazioni avverse non sono altro che mere speculazioni ed illazioni e pertanto, devono essere rigettate. Sul punto, si ricordi che la giurisprudenza ha affermato che è necessario anche un mero interesse morale, che è idoneo di per sé solo a reggere il ricorso ove il provvedimento incida in via immediata e diretta sulla sfera del soggetto, contenendo valutazioni e giudizi sulle sue qualità soggettive e capacità ovvero sui suoi atti – come nel caso di specie – o incidendo sul suo prestigio (v. Cons. di Stato, Sez. VI, Sent. n. 3968/2000).

Nel caso di specie l'interesse ad agire da parte dei ricorrenti, oggi appellanti, si evince chiaramente nel ricorso: tutti coloro che sono esclusi illecitamente hanno un interesse legittimo in quanto dall'eventuale annullamento dell'atto gravato si ricaverebbe certamente un vantaggio specifico, concreto ed immediato come quello di poter partecipare ad un concorso da eseguirsi secondo il rispetto dei criteri stabiliti al fine di una corretta valutazione attitudinale o quanto meno di vedersi riconosciuta la preparazione professionale.

La A.O.P.C. sostiene che il ricorso sia generico in quanto non impugna e contesta puntualmente le valutazioni della Commissione. Tale tesi non è condivisibile, prima sotto un punto di vista puramente logico, ed in secondo luogo in punto di diritto.

Non si comprende come potrebbe anche solo considerarsi il risultato e, di guisa, le valutazioni di una procedura concorsuale che presenta tutte le illegittimità ed irregolarità non solo evidenziate dagli odierni ricorrenti, ma altresì attualmente al vaglio della Procura di Catanzaro. Quest'ultima circostanza non è irrilevante, posto che già in precedenza le prove preselettive sono state annullate per vizi della procedura stessa.

La legge n. 241/90 all'art. 1 prevede espressamente che *“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*.

Nel caso di specie, l'A.O.P.C. nulla ha rilevato in merito alla mancata applicazione della normativa di settore, quale ad esempio la lettura delle altre due tracce non estratte ovvero l'assenza dei candidati all'apertura delle buste.

Tali mancanze sono di per sé sufficienti a giustificare un giudizio prognostico di fondatezza del ricorso, specie alla luce della mancata e puntuale contestazione sul punto da parte della Pubblica Amministrazione.

La memoria di costituzione della A.O.P.C., difatti, non è altro che uno sterile resoconto della procedura di selezione, senza tuttavia nulla argomentare in diritto in merito alle eccezioni proposte dai ricorrenti.

Analizzando la domanda avanzata dai ricorrenti, ciò che si chiede con il presente ricorso è proprio la ripetizione delle prove scritte, ovvero, in caso di mancato accoglimento, la rinnovata correzione delle stesse. Controparte afferma erroneamente che gli stessi mirano all'inserimento nella graduatoria di coloro che hanno superato la prova orale. Nella realtà i ricorrenti, avendo superato i 21/30 richiesti per passare alla fase orale, chiedono di essere ammessi nella graduatoria di coloro che hanno passato la prova scritta al fine di poter sostenere, come è giusto che sia, la prova orale.

Inoltre non vi è alcuna illogicità delle richieste fatte dai ricorrenti nelle conclusioni: infatti, premesso che gli stessi hanno provveduto a segnalare al procuratore della Repubblica Nicola Gratteri quanto avvenuto durante la prova scritta del concorso, ciò che primariamente si è chiesto è che lo stesso sia dichiarato nullo e quindi si ripetano tutte le prove seguendo le regole prestabilite. Se ciò non fosse riconosciuto la richiesta è quella di essere ammessi alla fase orale in virtù del risultato conseguito, pari o superiore a 21/30, nella prova scritta, punteggio minimo stabilito per l'ammissione all'orale dal regolamento pubblicato. Pertanto in tali richieste non si ravvisa alcuna illogicità, bensì solo buon senso e richiesta di giustizia.

Per ciò che concerne gli esiti di precedenti giudizi inerenti alla procedura selettiva in oggetto che sarebbero stati già rigettati si rileva che tali cause hanno una materia del contendere del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio. Infatti in tali ricorsi si fa riferimento al fatto che l'azienda ospedaliera non ha attinto "*a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre aziende riguardanti concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale, previa*

stipula di un apposito accordo". Giustamente in quella sede il Giudice rilevava che, in assenza di un apposito accordo, ciò non era possibile e che quindi l'A.O.P.C. ha correttamente pubblicato un bando *ex novo*.

Sul rispetto dell'applicazione del regolamento rinvenibile dai verbali è proprio ciò che si contesta. Ai ricorrenti, nonostante fosse nel loro pieno diritto, non è stato consentito di avere una rappresentanza dei candidati al fine di partecipare alla correzione dei compiti ed eventualmente verbalizzare le irregolarità riscontrate. Ciò è stato dettagliatamente argomentato e contestato nel ricorso innanzi al TAR Calabria che è supportato da giurisprudenza affermata, alla quale si rimanda nel proseguo.

Infine sulle richieste di rigetto della domanda cautelare per insussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* e la condanna dei ricorrenti per lite temeraria si specifica quanto segue: sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* sono chiaramente deducibili nel ricorso in oggetto e dalla situazione che si è creata, il cui unico responsabile è l'A.O.P.C. per non aver seguito pedissequamente quanto stabilito nel bando e regolamento di concorso.

Per ciò che attiene invece la condanna per lite temeraria, questa si rileva in due forme di abuso: l'avvio di un'iniziativa non fondata e la gestione scorretta di un'iniziativa processuale pendente. La colpa grave e la malafede hanno spazio nella forma di abuso del processo contemplata nel primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non accade altrettanto per la forma di cui al terzo comma. In tal senso – la formulazione della norma non nasconde nulla – nel comma terzo dell'art. 96 c.p.c. non si è voluto assegnare rilievo all'elemento della malafede o della colpa grave. Quest'ultima ipotesi sanzionatoria (come tale riconosciuta da giurisprudenza assolutamente dominante) rianima l'istituto della responsabilità aggravata, attraverso una degradazione della componente soggettiva. Risulta evidente, quindi, che l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. non sia possibile al caso di specie per quanto riguarda la posizione dei ricorrenti. Infatti *la fattispecie di lite temeraria è applicabile se la proposizione di un giudizio si basa su allegazioni astratte, ipotetiche, dubitative e generiche, prive di concreti e specifici agganci con una realtà fattuale non adeguatamente rappresentata e dimostrata. Questo non appare assolutamente il caso. Al contrario l'A.O.P.C. con la sua reticenza nel fornire la documentazione in possesso (nel caso di specie gli elaborati corretti) e*

la generica e strumentale presentazione dei verbali che la controparte ha prodotto in giudizio; nonché la citazione di giudizi aventi ad oggetto questioni irrilevanti per la presente causa, ha integrato l'ipotesi di lite temeraria. Tali principi sono stati espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Francesco Crisafulli, con la sentenza n. 6463 del 28.03.2018.

Ma vieppiù.

Con il proprio comportamento processuale, la A.O.P.C. mediante l'uso di espressioni quali *“Purtroppo, in una Regione come la Calabria (...) ogni indizione di procedura concorsuale dà luogo alla cd. “guerra fra poveri”, pregiudizievole per chi la combatte e per la tutela del pubblico interesse”* o ancora *“(n.d.r: i ricorrenti) non hanno chiesto il riesame delle prove espletate, in quanto consapevoli della loro errata esecuzione”* ledono i sentimenti degli odierni ricorrenti, nonché il loro prestigio aggravando il danno già cagionato. Si era, pertanto, invitato il Collegio ad ammonire la resistente e ad astenersi da simili deduzioni ed argomentazioni, del tutto fuori luogo e superflue e si ribadisce tale invito all'Ill.mo Consiglio di Stato nel caso in cui controparte persegua tale atteggiamento anche in questa sede.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti tutti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, con il presente ricorso innanzi al Consiglio di Stato sono costretti ad impugnare la sentenza del TAR Calabria e ne chiedono la riforma, previa sospensione dell'esecutività, in quanto manifestamente illegittima per tutti i motivi che di seguito verranno esposti.

DIRITTO

A. **ERROR IN IUDICANDO** per erronea pronuncia su un fatto decisivo attinente all'applicazione del **principio di segretezza della prova e della *lex specialis* di concorso, nonché del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti, il rispetto degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione, che ha comportato l'eccesso di potere per arbitrarietà, travisamento e sviamento di potere – ingiustizia manifesta: il TAR Calabria ha infatti sostenuto che *“l'inserimento della scheda contenente i dati anagrafici del candidato in una distinta busta piccola posta all'interno di una busta grande, ove sono***

stati collocati i fogli delle risposte delle prove concorsuali, è adempimento idoneo a garantire l'anonimato del concorrente". Ciò non risulterebbe in assoluto quale violazione del principio di anonimato se solo fosse possibile conoscere il procedimento seguito dalla Commissione e dalla C&S S.r.l. nella correzione delle prove (ma manca la verbalizzazione di tale importantissima fase procedurale) e se solo fosse stato consentito ai candidati di partecipare alla procedura di correzione stessa.

L'evidente illegittimità del concorso in parola emerge sin da subito se solo si considera che dal verbale n. 2 (1° turno) del 28 gennaio 2019, pag. 3, si legge chiaramente – tra le modalità di svolgimento della prova – che **“al termine della prova, il foglio delle risposte andrà inserito, insieme alla busta piccola, contenente la scheda anagrafica, nella busta grande, che dovrà essere chiusa”**. Dunque, da quanto la stessa Commissione ha ammesso, i candidati al momento della consegna hanno inserito, contravvenendo al minimo canone di segretezza della prova, le risposte date insieme al documento identificativo della persona alla quale erano connesse le risposte stesse. Dalla corretta e documentale ricostruzione dei fatti ora riportata, infatti, non può non essere contestato che **i commissari, al momento della consegna, abbiano potuto abbinare le generalità dei candidati al codice busta assegnato.**

Non a caso, anche la giurisprudenza più restrittiva, ha riferito circa le limitazioni alla regola dell'anonimato in ipotesi di mera sussistenza di *“un'astratta possibilità di riconoscimento”* (C.G.A., 2 dicembre 2010, n. 1436) e, **nella specie, è concretamente dimostrato che tutti potevano sapere a quale candidato corrispondeva quel determinato codice segreto.** Di astratto nella fattispecie, c'è ben poco essendovi l'abbinamento di codice segreto e nome del candidato sin dalla consegna degli elaborati.

Non appare superfluo ricordare che, al contrario di quanto accaduto nel caso che ci occupa, nelle normali procedure di concorso pubblico i candidati devono avere cura di non introdurre nella stessa busta la scheda anagrafica ed il modulo esatto delle risposte in quanto ciò comporta l'annullamento della prova, ed inoltre, l'associazione al singolo candidato del *“modulo di risposta”* deve avvenire soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte della Commissione o del Centro di Calcolo di volta in volta incaricato.

Il modulo contenente i dati anagrafici – che contiene lo stesso codice a barre, stampato sul modulo valido per la determinazione del punteggio – **va quindi consegnato separatamente rispetto al modulo risposte, al fine di consentire l'identificazione di ogni candidato soltanto successivamente alla correzione degli elaborati.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale agli impieghi nella Pubblica Amministrazione si accede mediante pubblico concorso e *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale. Tali principi impongono alle amministrazioni di utilizzare una procedura di selezione dei propri dipendenti quanto più imparziale e trasparente possibile, consentendo allo stesso tempo di reclutare le migliori risorse disponibili attraverso una sana competizione tra i vari concorrenti, senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la *par condicio* tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

A dare concreta tutela a questa norma di rango costituzionale, recentissimamente, con la Direttiva n.3 del 24 aprile 2018, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole per i concorsi pubblici finalizzati alla copertura di posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla Riforma del pubblico impiego, in attuazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che modifica e integra il testo unico sul pubblico impiego (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165). L'obiettivo della riforma concorsi pubblici è assicurare il reclutamento dei candidati migliori e delle figure professionali di cui, effettivamente, le P.A. necessitano.

Tali linee guida, muovendosi nell'ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente, sono ispirate alle regole di

legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. In questo quadro, le norme generali di riferimento si rinvencono, principalmente nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

In coerenza con quanto appena evidenziato, lo stesso D.P.R. 487/1994, prevede all'art. 1, comma 2, che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*.

A tal fine, già il D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 (espressamente richiamato dal D.M. 15 giugno 2011), recante norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, aveva previsto che *“[...] Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola [...]. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti [...]”*.

Disposizione, questa, che è stata riprodotta con identico contenuto dall'articolo 14 del

Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 e nelle successive modifiche.

Tali rigorose modalità procedurali, avrebbero dovuto essere assicurate anche nella prova in questione, dove nella realtà la segretezza e la trasparenza della selezione e l'anonimato di tutti i candidati, tesi a garantire la *par condicio*, sono venuti meno, al contrario di quanto affermato dal TAR Calabria con la Sentenza 1208/2019 di cui si chiede oggi la riforma.

E si rammenta che *“il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali”* (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490).

Le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva, senza un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo e colpa) dei membri della commissione e dei candidati. Sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di *“pericolo oggettivo”*.

Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. (Consiglio Di Stato, Adunanza Plenaria - Sentenza 20 novembre 2013, n.26).

Nelle procedure pubbliche, quindi, come le gare d'appalto o i concorsi pubblici, bisogna solo distinguere tra le violazioni della regola dell'anonimato imputabili ai concorrenti e quelle imputabili all'amministrazione procedente: nel primo caso bisogna provare l'intenzionalità dei segni di riconoscimento, nel secondo caso è la violazione in sé a rendere illegittima la procedura, (Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331).

Tanto chiarito, giova rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso anche da codesto Ill.mo Consiglio di Stato, ***“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione”*** (TAR Calabria, sentenza n. 1872/2018 del 5 novembre 2018 - Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

Nel caso di specie ***“Ne deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della co[r]rezione] dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova”*** (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457).

Citando la stessa Amministrazione resistente, delibera n. 337/2018: “l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ed il consolidato ed univoco orientamento che ne è seguito (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 15 ottobre 2015, n.2183, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 9 marzo 2015, n.3926), ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche

selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione» (Cons. Stato, Ad. Plen., sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28)". Ed ancora, "[...] il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; tale criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.[...] Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza delle norme in materia di anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3747/2013) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione."

Ne consegue che, nel caso in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, tale violazione è rilevante in sé senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.

Peraltro, l'Adunanza Plenaria citata ha preso in esame, ritenendolo non condivisibile, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la violazione dell'anonimato sarebbe

irrilevante ove la prova scritta consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla – come nel caso di specie - e non risultino, perciò, riconosciuti all'amministrazione margini di discrezionalità valutativa, qualora non sia fornita prova del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell'anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale.

Non v'è dubbio, allora, che l'effetto di tale conclamata, e non solo potenziale (o astratta), lesione debba essere quello dell'annullamento del diniego di ammissione e/o, in subordine, dell'intera prova considerata la palese **violazione** dei principi succitati.

B. ERROR IN IUDICANDO per erronea pronuncia su un fatto decisivo attinente all'applicazione della *lex specialis* del concorso in oggetto – quando il TAR Calabria sostiene che in fase di correzione delle prove scritte e delle prove pratiche non era prescritta dalla *lex specialis* la presenza di una rappresentanza di concorrenti. Nel caso in oggetto, trattandosi di un pubblico concorso, non avere predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, rivela una profonda illegittimità che inficia radicalmente la valutazione della prova dei concorrenti. Tuttavia si rammenta che nelle disposizioni finali del Burc n. 4 del 9 gennaio 2018 che ha predisposto le regole di partecipazione al concorso, si legge testualmente “*per quanto non regolato dalle disposizioni che precedono si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia*”. Pertanto quanto rilevato dal TAR Calabria nella sentenza di cui si chiede oggi la revisione, si pone in contrasto palese con il **principio di trasparenza codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990**, tra i principi generali dell'attività amministrativa, strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Vi è, infatti, prova concreta che la correzione degli elaborati veniva eseguita, dalla società affidataria, senza che fosse presente una rappresentanza dei candidati, come invece espressamente previsto dalla disposizione del bando sopra indicata e dalla Delibera 337/2016 già citata, né dai verbali di gara risulta alcunché relativamente alla correzione degli elaborati, con ciò mancando, in atti, la certificazione, da parte dell'organo aziendale

posto a presidio della procedura di gara, in ordine alle operazioni eseguite.

Si noti la genericità del verbale n. 6 pedissequamente riportato:

Vengono richiamati i contenuti del precedente verbale n.1 del 24/01/2019 e viene dato atto dello stato di avanzamento delle procedure concorsuali, stabilendo il seguente ordine dei lavori: Valutazione della prova scritta. Alla presenza della Commissione e delle Sottocommissioni, la società C&S Consulenza e Selezione s.r.l., affidataria per l'assistenza alla Commissione del concorso in oggetto, procede alla valutazione automatizzata della prova scritta effettuata dai candidati. Viene prodotto un elenco anonimo (Allegato 1) con gli esiti della prova scritta sulla base della sequenza delle risposte date per ogni "foglio risposta".

La seduta si chiude alle ore 19.15

Certo è che tale "elenco anonimo" non è mai stato oggetto di ostensione da parte della Commissione neppure dopo istanza di accesso agli atti.

Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'ideale rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645).

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di approfonditi verbali della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione e di conservazione delle prove svolte.

Inoltre, nonostante i ricorrenti abbiano richiesto alla A.O.P.C. la consegna di tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che C&S S.r.l. ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti. Si noti comunque che tutti i verbali della commissione non sono siglati da alcun candidato. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il verbale n. 7 del 7 febbraio 2019:


L'esito delle prove sarà reso tramite il sito internet aziendale.

La seduta si chiude alle ore 12,00

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
[Firma]
Il Comandante della Commissione
[Firma]
[Firma]

Il Segretario della Commissione
[Firma]



I Componenti delle Sottocommissioni

Piers Oucette
Anna Sampa
Marta Ingel
Pita Sautera

I Segretari delle Sottocommissioni

Claudio Buih
Sofia Gh

Pertanto, la correzione degli elaborati è stata eseguita, dalla società affidataria, senza che fosse presente una rappresentanza dei candidati, come invece espressamente previsto dalla normativa vigente alla quale rimanda la *lex specialis* e l'elenco anonimo di cui al verbale n. 6 e 7, che non è dato conoscersi visto che non è mai stato pubblicato, né oggetto di ostensione pur a seguito di istanza di accesso agli atti dai ricorrenti, necessariamente preliminare all'abbinamento degli elaborati con le anagrafiche dei candidati, non risulta siglato e non potrebbe esserlo, come invece espressamente previsto, da una rappresentanza dei candidati. sull'intestazione della scheda anagrafica, addirittura vi era l'errata dicitura "Concorso per n. 30 Operatori Socio Sanitari" e non per "Infermieri".

Non solo, i quesiti posti per il superamento della prova scritta non erano pertinenti al profilo professionale oggetto di concorso ma, al contrario, appartenevano all'area prettamente medica (si veda **all. 20**). Nei quesiti del concorso in oggetto si riscontra la composizione di un alto numero di domande imperfette, in alcuni casi anche errate e/o fuori programma. Tale erronea formulazione causava ai candidati un notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile tra più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito. Al contrario, come previsto nel bando di concorso, la prova scritta avrebbe dovuto avere per oggetto i contenuti ed i metodi specifici della professione infermieristica in tutte le aree di possibile intervento (infermieristica di base, teorica e clinica) e poteva consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla. Si ricorda che, in casi analoghi, laddove sono stati riscontrati quesiti non idonei al tipo di concorso, il Ministero ha quanto meno deciso di non considerare valide, per tutti i partecipanti, tali domande, il che ha portato,

in sede di ricorso, questo Ill.mo Consiglio di Stato a pronunciarsi a favore di tale comportamento: *“nella fattispecie, non vi è stata, infatti, una modifica dei criteri di selezione ma, nel rispetto dei criteri di selezione dettati dal bando di concorso, è stata disposto, per motivi del tutto eccezionali, che alcune delle risposte alle domande oggetto dei test non fossero considerate e quindi fossero neutralizzate per tutti, tenuto conto della loro accertata estraneità alle materie oggetto di esame determinata dall’errore nella assegnazione dei test dei quali si è già detto. [...] La scelta di neutralizzazione delle domande ritenute non pertinenti, operata dal MIUR, risulta peraltro operata nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ed è anche priva di evidenti vizi logici. Infatti, la soluzione individuata, resa possibile della pertinenza della gran parte delle domande dei due test alle rispettive aree concorsuali, ha consentito la conservazione degli atti della selezione già svolta nonostante il clamoroso errore compiuto dal -OMISSIS- nello scambio dei test. Sarebbe stata altrimenti necessaria la ripetizione della prova, con costi altissimi, considerato anche il numero dei partecipanti alla procedura, per l’Amministrazione, che avrebbe dovuto organizzare una nuova prova nei necessari tempi tecnici, con tutte le relative spese a carattere organizzativo e per la sorveglianza, e avrebbe determinato anche il sicuro slittamento dell’inizio dell’anno accademico, con conseguente grave nocimento per l’interesse pubblico”* (Cons. di Stato, sez. VI, Sent. 4357/2017). Pertanto, non avendo la A.O.P.C. assunto alcun comportamento di fronte all’evidente illogicità dei quesiti sottoposti ai candidati, dovuta anche allo scambio delle prove per gli infermieri con quelle degli operatori sanitari, non vi è altra scelta se non quella di annullare il concorso in oggetto.

C. ERROR IN IUDICANDO per erronea pronuncia su un fatto decisivo attinente all’applicazione della fattispecie *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864 – ritenendo il TAR Calabria legittima l’applicazione del principio secondo il quale *“la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in costanza delle prove è espressione di potestà discrezionalità, come tale non suscettibile di vaglio giurisdizionale, se non a fronte di evidente illogicità o manifesta irragionevolezza, non ravvisabili tuttavia nella fattispecie (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864)”*. Ciò che si è posto all’attenzione prima del TAR Calabria

ed ora dell'Ill.mo Consiglio di Stato, è proprio l'evidente illogicità e/o manifesta irragionevolezza dei quesiti ai quali sono stati sottoposti i candidati. Infatti sempre nel Burc n. 4 del 9 Gennaio 2018, disciplinante le regole di concorso, si legge che la *“prova scritta: avrà per oggetto i contenuti e i metodi specifici della professione infermieristica in tutte le aree di possibile intervento e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla”*. Inoltre, come già precedentemente articolato in fatto, sull'intestazione della scheda anagrafica, addirittura vi era l'errata dicitura *“Concorso per n. 30 Operatori Socio Sanitari”* e non per *“Infermieri”*. Nei quesiti del concorso in oggetto si riscontra la composizione di un alto numero di domande imperfette, in alcuni casi anche errate e/o fuori programma. Il bando di concorso invece prevedeva contenuti prettamente esclusivi della professione infermieristica. In passato questo Ill.mo Consiglio di Stato si è già pronunciato che, laddove sono stati riscontrati quesiti non idonei al bando di concorso, è stata disposta, per motivi del tutto eccezionali, alcune delle risposte alle domande oggetto dei test non fossero considerate e quindi fossero neutralizzate per tutti i concorrenti, tenuto conto della loro accertata estraneità alle materie oggetto di esame determinata dall'errore nella assegnazione dei test, il tutto nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa al fine di garantire la conservazione degli atti della selezione già svolta nonostante il clamoroso errore compiuto nello scambio dei test, altrimenti sarebbe stata altrimenti necessaria la ripetizione della prova.

Pertanto, non avendo la A.O.P.C. assunto alcun comportamento di fronte all'evidente illogicità e/o irragionevolezza dei quesiti sottoposti ai candidati, dovuta anche allo scambio delle prove per gli infermieri con quelle degli operatori sanitari, non vi è altra scelta se non quella di annullare il concorso in oggetto.

D. ERROR IN IUDICANDO per erronea pronuncia su un fatto decisivo attinente la valutazione dei verbali della procedura concorsuale con conseguente **violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità - violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali – difetto di istruttoria**, avendo il TAR Calabria ritenuto che *“gli stessi (la A.O.P.C.) forniscono una puntuale e dettagliata descrizione delle operazioni eseguite*

dalla Commissione esaminatrice e non evidenziano alterazioni o illegittimità nello svolgimento della selezione pubblica”. Come anticipato nelle premesse in fatto, appare evidente la totale assenza di un’adeguata istruttoria riferita al numero dei partecipanti in relazione ai posti messi a concorso. Infatti, da un lato la A.O.P.C. era ben conscia dell’elevato numero dei partecipanti, tale da istituire ulteriori sottocommissioni, al fine di suddividere i candidati, ma dall’altro non veniva adottata alcuna effettiva determinazione per disporre un aumento dei membri della Commissione o l’individuazione di una sede maggiormente idonea ad ospitare una procedura selettiva con un numero così elevato di partecipanti, garantendo così il regolare svolgimento della selezione.

Oltretutto, stante quanto risulta dall’esito dell’accesso agli atti effettuato dai ricorrenti, la Commissione e la ditta privata incaricata della correzione dei compiti, *C&S Consulenza e Selezione S.r.l.*, non hanno redatto alcun verbale di tale operazione contrariamente a quanto prevedono i principi generali in tema di procedure concorsuali in merito alla verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione. Tale assunto ha senza alcun dubbio inciso anche su altri aspetti di svolgimento della prova presso la A.O.P.C. di Catanzaro. Inoltre è non ancora dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie.

Non v’è dubbio, dunque, che laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che anche nell’arco temporale intercorrente tra la consegna e la correzione, non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell’ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l’azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la *par condicio* tra i partecipanti.

La “*verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa*”, e cioè requisito “*richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova*” (C.d.S., VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: TAR Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

Non v'è dubbio, dunque, che l'attività posta in essere dalla Commissione è illegittima in quanto la stessa avrebbe dovuto dare contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione del giudizio di collocazione tra i "non ammessi" dei ricorrenti attraverso la predisposizione di approfonditi verbali i quali assolvono la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti del collegio. L'assenza di verbalizzazione di tutte le attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile dei ricorrenti.

Di talché, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto - le operazioni di gara sono da ritenersi invalide e quindi annullabili.

E. ERROR IN IUDICANDO per erronea pronuncia inerente alla deduzione secondo la quale alcuni ricorrenti avrebbero ottenuto il punteggio di 21/30, sufficiente per l'ammissione alla prova orale che il TAR Calabria ha ritenuto del tutto generica, poiché *"non è dato evincere chi tra i medesimi ricorrenti abbia conseguito tale punteggio, né, ancora, l'assunto risulta supportato da un riscontro documentale chiaro"*. I ricorrenti, in realtà, hanno partecipato alle prove di concorso indetto dall'A.O.P.C. di Catanzaro e nonostante siano decorsi già dei mesi, molti di loro non sono ancora a conoscenza del punteggio ottenuto alla prova scritta che, secondo la Commissione, non gli dava il diritto di essere ammessi alle successive prove. Tra i ricorrenti che, invece, conoscono il proprio punteggio, alcuni totalizzavano addirittura un punteggio uguale o superiore a 21/30 e, nonostante ciò, venivano inseriti tra i "non ammessi" pur risultando idonei all'esito della selezione.

La violazione delle regole di concorso risulta tanto più rilevante in casi come quelli per cui è oggi causa giacché, ove si fosse beneficiato di condizioni di concorso trasparenti ed eguali per tutti i partecipanti, anche costoro avrebbero senza dubbio potuto vedersi diversamente collocati in graduatoria. Il fatto che alcuni dei ricorrenti non conoscano il proprio punteggio non li rende meno idonei, di chi invece lo conosce, ad aver presentato il ricorso in prima istanza al fine di vedere riconosciuti i propri diritti. Spettava, e spetta tutt'oggi, all'A.O.P.C. dimostrare, producendo in giudizio le relative prove, che gli stessi non erano legittimati a formulare le richieste avanzate nel ricorso. Vi è più: dal riconoscimento dell'errata procedura concorsuale ed il suo

conseguente e necessario annullamento, non si dovrebbe fare alcuna distinzione circa chi è venuto a conoscenza e chi no del punteggio ottenuto, nonché chi ha ottenuto un punteggio più o meno alto degli altri, in quanto, nel caso specifico, sono tutti sullo stesso piano, ovvero esclusi per la scorretta esecuzione della procedura del bando.

F. ERROR IN IUDICANDO per erronea pronuncia su un fatto decisivo attinente il richiamo al precedente del T.A.R. Calabria, sentenza n. 1872/2018, *“non ritenendolo applicabile alla vicenda in esame, poiché nella fattispecie oggetto di quella decisione l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio ha esercitato un potere ampiamente discrezionale, ravvisando la necessità di adottare un provvedimento di annullamento in autotutela delle preselezioni, al fine di introdurre un supplemento di cautela, teso a garantire il regolare svolgimento della procedura concorsuale, provvedimento vagliato come legittimo dall’organo giudicante, anche in ragione di chiare e univoche emergenze fotografiche e documentali acquisite agli atti del giudizio”*. Richiamando tale sentenza nel ricorso principale, di cui il TAR Calabria però non ha tenuto debito conto, ciò che si è inteso è il fatto che, così come già una volta si era corso ai ripari al fine di svolgere un concorso regolare, anche in questo caso, viste le numerose criticità rappresentate dai candidati, è necessario tutelare gli interessi giuridici di tutti i concorsisti che hanno diritto a svolgere le prove in piena regolarità, così come previsto sia dal bando di concorso, sia dalla normativa vigente.

G. ERROR IN IUDICANDO per erronea pronuncia sulla manifesta infondatezza delle doglianze che ha comportato il rigetto della domanda di annullamento del concorso: come già ampiamente relazionato, ciò che è avvenuto nello svolgimento del concorso si tratta infatti di un insieme di violazioni gravissime dei principi di legalità e trasparenza delle procedure concorsuali su cui già il Tribunale Amministrativo per la Calabria e la Procura della Repubblica si erano precedentemente pronunciati a favore dei ricorrenti. Pertanto non si comprende come lo stesso TAR Calabria oggi si sia pronunciato in maniera diversa dando adito al presente ricorso innanzi all’Ill.mo Consiglio di Stato.

H. ERROR IN IUDICANDO per erronea pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno, non sussistendo per il TAR Calabria *“l’indefettibile*

presupposto dell'attività provvedimento illegittima della P.A., quale coelemento necessario ai fini dell'imputazione al soggetto pubblico di un contegno illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.". Nella realtà i ricorrenti hanno patito tanto un danno da mancata ammissione alla successiva fase del concorso, quanto da perdita di *chance* scaturiti solo ed esclusivamente dal comportamento illecito della A.O.P.C.

Come già detto in sede di prima istanza, non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *"sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica"* e, quindi, *può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa "sia in tutto o in parte possibile"* (art. 2058 c.c.). È ormai pacifico in giurisprudenza che il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico, caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. *"Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale"* (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici. Sul presupposto della irrimediabile perdita di *chance* in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

P.Q.M.

Piaccia all'Ill.mo Consiglio di Stato adito, *contrariis rejectis*, per quanto di interesse e ragione:

- **NEL MERITO:**

- a) disporre la riforma della *sentenza* del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Seconda, n. 1208/2019, resa nel giudizio R.G. n. 503/2019, con la quale è stato dichiarato il ricorso infondato, nonché per l'effetto dichiarare l'**annullamento** di tutti gli atti del concorso dell'A.O.P.C. limitatamente alla parte in cui si dispone l'esclusione dei ricorrenti dall'ammissione alla prova orale, anche salvaguardando la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi;
- b) procedere **all'accertamento del diritto** di tutti i ricorrenti ad essere giudicati idonei al sostenimento della successiva prova orale;
- c) **condannare** l'Amministrazione resistente, previa dichiarazione di idoneità degli stessi alla successiva prova orale con conseguente risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell'illegittima esclusione, ovvero al risarcimento per equivalente, mediante riparazione pecuniaria da liquidarsi anche in via equitativa, ovvero in subordine mediante la rinnovazione del concorso.

- **IN VIA ISTRUTTORIA, SOLO IN VIA SUBORDINATA:** si chiede di disporre apposita verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti su cui si è fondata la "non ammissione" dei ricorrenti alla prova orale.

Si dichiara che trattandosi di ricorso in materia di concorsi pubblici il contributo unificato dovuto per il presente ricorso è pari ad euro 975,00.

Si allega documentazione come da separato indice.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Roma, li 31 luglio 2019

Avv. Luigi Parenti

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Da ultimo, dato l'elevato numero dei potenziali controinteressati e la conseguente oggettiva difficoltà di ricorrere alle ordinarie modalità di notifica, si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia autorizzare, per l'ipotesi in cui lo ritenga necessario ed opportuno, la **notifica del presente atto per pubblici proclami** ex art. 41 c.p.a. A tal fine si richiede fin da subito di potersi procedere **mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Amministrazione interessata** come già disposto in altri e numerosi casi trattati dai T.A.R. (Tar Lazio - Sezione Terza - ordinanza n. 679/2015; Tar Lazio - Sezione Terza Bis - ordinanza n. 6182/2014).

Roma, li 31 luglio 2019

Avv. Luigi Parenti

Relata di notifica: Ad istanza dei sigg.ri **Carmelo Calà** (C.F. CLACML81H27C351O); **Francesca Ursino** (C.F. RSNFNC80C45C352D); **Paola Branca** (C.F. BRNPLA88M59B774F); **Raffaele Gregorace** (C.F. GRGRFL75D11C352H); **Teresa Brescia** (C.F. BRSTRS79M64C352W); **Sofia Stranieri** (C.F. STRSFO92T58C352I); **Tiziana Avenoso** (C.F. VNSTZN70D61C747E); **Angelina De Siena** (C.F. DSNLNL76P60D122O); **Anna Gaetano** (C.F. GTNNNA68R50F888T); **Maria Cardamone** (C.F. CRDMRA60A57I704R); **Mariateresa Torcasio** (C.F. TRCMTR75B49M208G); **Oreste Giordano** (C.F. GRDRST86E24D086D); **Annarita Parisi** (C.F. PRSNRT79L54C352F); **Antonietta Tolomeo** (C.F. TLMNNT76R60C352W), io sottoscritto Avv. Luigi Parenti a ciò autorizzato con provvedimento n. 7/1994 reso il 20.09.1994 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ai sensi e per gli effetti della L. n. 53/94, ho notificato copia del presente atto a

1. AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE CIACCIO" DI CATANZARO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Part. IVA 01991520790, con sede legale in Catanzaro alla Via Vinicio Cortese 25 con Racc. a/r n.
Cron. n.
Data:
Firma:
Vidimazione postale:

2. Domenico Mancuso, C.F. MNCDNC85L01C352E, nato a Catanzaro il 1/07/1985
e residente in Via Carmela Borelli, 6^a traversa, 88054 Sersale (Catanzaro) con
Racc. a/r n

Cron. n.

Data:

Firma:

Vidimazione postale:

3. Romeo Antonietta, C.F. NTNRM089T20C352Q, nato a Catanzaro il 20/12/1989
e residente in Via Siracusa n 1, 88051 Cropani Superiore (Catanzaro), con
Racc. a/r n.

Cron. n.

Data:

Firma:

Vidimazione postale:

4. Mazza Claudia Giulia, C.F. MZZCDG90T47C352A, nata a Catanzaro il 7/12/1990
e residente in Scesa Cavour n 6, 88051 Cropani Superiore (Catanzaro) con
Racc. a/r n

Cron. n.

Data:

Firma:

Vidimazione postale: